COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n.79 del 20/12/1999
Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 20/03/2007

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 2 – Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia delle entrate da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate il funzionario responsabile del tributo, qualora previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco.
2. Al funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati all'art.52, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4 - Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
   a) via sia una doppia imposizione;
   b) vi sia un errore di persona;
   c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
   d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
   e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 5 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2000.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 5, 8, 9 e 10 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 7 – Rateazioni

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria entro le scadenze previste, il responsabile competente può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito in un massimo di n. 6 rate bimestrali di pari importo, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.
2. Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad Euro 50.000, il contribuente dovrà fornire al Comune idonea garanzia fideiussoria.
3. In casa di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 2, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro 30 gg. dall'inadempimento.

Art. 8 – Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12.
2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.
4. Per i versamenti in autotassazione valgono i limiti minimi previsti dalle normative dei singoli tributi.
5. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 – Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.
2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, ma esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 60 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi.
4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 10 – Accertamenti e rimborsi

1. Il responsabile competente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
5. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.